

**ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2**

Via Mons. F. Rodolfi, 100 – 36061 Bassano del Grappa (VI) C.F. 91038230248

www.ic2bassano.edu.it - Tel. 0424.566422 - 566780 - Fax: 0424.569134

E-mail: VIIC88200G@istruzione.it - VIIC88200G@pec.istruzione.it

**Delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 18.05.2023
(valida per il triennio 2022/23 -2024/25)****CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E
ALL'ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti di criticità da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. La scuola ha organizzato percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti, senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
4. Il Consiglio di Classe ha condiviso il percorso scolastico dell'alunno con la famiglia ed ha valutato assieme alla stessa la scelta delle modalità educative e didattiche più consone al raggiungimento del successo formativo del ragazzo e della sua evoluzione personale anche in prospettiva futura.

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico risulta valido se l'alunno ha frequentato i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 11, c.1 D.Lgs. n.59/ 2004, Art. 5. c.1 D.Lgs. n.62/ 2017).

**DEROGHE ALLA FREQUENZA MINIMA NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO**

Le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive documentate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Potrebbero rientrare nelle deroghe le assenze dovute a:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Gravi motivi di famiglia;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a)** aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b)** non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c)** aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.